

LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. FERMI" – BARI

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

(Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 29.09.2009)

PREMESSA

La Scuola pubblica ha il compito di contribuire alla formazione integrale della persona e di assicurare a tutti il diritto allo studio previsto dalla Costituzione.

Ai genitori ed agli studenti viene richiesta la sottoscrizione di un *Patto educativo di corresponsabilità*, predisposto ed approvato dal Consiglio d'Istituto, finalizzato a definire i diritti ed i doveri nel rapporto tra l'Istituzione scolastica, gli studenti e le famiglie.

Il Regolamento d'Istituto mira a garantire una convivenza ordinata: la regola fondamentale è il rispetto reciproco di tutte le componenti nei loro rispettivi ruoli e funzioni, il rispetto dei beni comuni, dell'Istituzione stessa e del suo fine specifico.

Tutte le componenti scolastiche devono rispettare e far rispettare il presente Regolamento, sollecitandone la conoscenza e l'applicazione.

Le modifiche del presente Regolamento e del Patto educativo di corresponsabilità sono rimesse al Consiglio d'Istituto, anche su proposta scritta avanzata da almeno 200 genitori o 200 studenti.

Il presente Regolamento deve ritenersi integrato da tutte le norme cogenti contenute in leggi, regolamenti, decreti ministeriali, ed altre fonti normative che disciplinano gli stessi argomenti in esso trattati.

PARTE PRIMA

art. 1

Accesso alla scuola. Inizio e svolgimento delle lezioni. Uscita.

1. Gli studenti entrano nella scuola alle ore 8,10 al suono della prima campana. Le lezioni hanno inizio alle ore 8,15 al suono della seconda campana, salvo diversa comunicazione del Dirigente Scolastico (D.S.),

2. I Docenti ottemperano al loro obbligo di sorveglianza con la presenza in aula al suono della prima campana della prima ora.

3. Non è consentito agli studenti di allontanarsi temporaneamente dall'aula o sostare all'esterno dell'edificio, sulle scale di emergenza, nei corridoi e negli altri spazi del Liceo senza il permesso del D.S., di un suo collaboratore o del docente. Chi avvertisse l'esigenza di fermarsi per qualche minuto all'aperto, potrà accedere esclusivamente al cortile interno prospiciente alla mensa.

4. A partire dalla seconda ora di lezione, i docenti possono autorizzare l'uscita degli studenti dalle aule, uno per volta e per non più di cinque minuti.

5. Durante le ore di Educazione Fisica l'utilizzo delle palestre è consentito solo in presenza di un docente di tale disciplina.

6. E' vietato l'accesso degli studenti nella sala docenti.

7. E' vietato abbandonare l'edificio scolastico prima del termine delle lezioni senza apposita autorizzazione scritta del D.S. o di un suo collaboratore.

8. E' vietato fumare in tutti gli spazi del Liceo.

9. Durante le ore di lezione è vietato l'uso dei telefoni cellulari e di ogni altro strumento telematico di comunicazione individuale; in classe tali apparecchi dovranno essere tenuti rigorosamente spenti. Per comunicazioni urgenti sono a disposizione le utenze telefoniche del Liceo. E' severamente vietato l'uso non autorizzato in tutti gli ambienti dell'Istituto di apparecchiature idonee a realizzare riprese fotografiche e registrazioni audio-visive che possano risultare lesive della privacy o comunque offensive della dignità delle persone.

art. 2

Ritardi, uscite anticipate, assenze. Giustificazioni

1. All'attività scolastica si partecipa con impegno, diligenza, regolarità, puntualità e senso di responsabilità.

Ritardi

1. Gli studenti ritardatari possono essere ammessi in classe fino alle ore 8,20. Il docente della prima ora annoterà l'orario di ingresso sul registro di classe.

2. Gli studenti ritardatari che arrivino a scuola dopo le ore 8,20 saranno ammessi alle lezioni soltanto all'inizio della II^a ora di lezione. Il docente della seconda ora annoterà l'orario di ingresso sul registro di classe; in tale ipotesi, gli studenti dovranno presentare apposita giustificazione scritta del proprio ritardo entro i due giorni successivi.

3. Dopo il quinto ritardo avvenuto nell'anno scolastico con ingresso alla II^a ora, lo studente sarà ammesso alle lezioni soltanto se accompagnato da un genitore e sarà giustificato dal D.S. o da un suo collaboratore.

Uscite anticipate

4. Le uscite anticipate devono essere limitate e vengono concesse soltanto in casi eccezionali, previa autorizzazione del D.S. o di un suo collaboratore, soltanto in presenza di un'apposita richiesta scritta motivata; gli studenti possono uscire anticipatamente solo in presenza di un genitore.

5. In caso di malore, lo studente dovrà subito informare il docente in classe, affinché si provveda a contattare la famiglia.

6. In caso di uscita anticipata dovuta a specifiche ragioni (analisi cliniche, esami, ecc.), dovrà prodursi, anche a posteriori, documentazione giustificativa al docente coordinatore di classe.

7. L'uscita anticipata avverrà, di regola, al termine dell'ora di lezione e sarà annotata dal docente sul registro di classe.

8. Dopo la quinta uscita anticipata, esclusi i casi di cui al comma 7, potranno essere assunte eventuali iniziative disciplinari da parte del D.S..

9. Nel caso di entrate o uscite dalle classi in orari diversi da quelli previsti, dovute ad esigenze organizzative del Liceo, le famiglie sono preventivamente avvisate.

Assenze individuali

10. Le assenze individuali, anche di un solo giorno, devono essere giustificate al docente della prima ora da un genitore servendosi dell'apposito libretto. Entro il mese di settembre tale libretto, unitamente ad un estratto del presente Regolamento ed al tesserino di identificazione, dovrà essere ritirato presso la Segreteria didattica e controfirmato da almeno un genitore. Ogni pagina numerata del libretto delle giustificiche dovrà essere utilizzata solo per assenze consecutive, con continuità e senza interruzione.

11. Qualora lo studente ometta di presentare la giustificazione, verrà ammesso in classe con riserva; qualora l'omissione si protrarrà per oltre tre giorni, lo studente sarà convocato dal D.S. e ne verranno informati i genitori con comunicazione scritta o per via telematica a cura del docente coordinatore di classe.

12. Le assenze per malattia superiori a quattro giorni dovranno essere giustificate mediante l'apposito libretto al D.S. o ad un suo collaboratore, presentando un certificato medico.

13. Per favorire un proficuo rapporto educativo e di collaborazione con le famiglie, la quinta giustificazione per assenza dovrà essere presentata personalmente da un genitore al D.S., anche nel caso in cui lo studente sia maggiorenne.

Assenze collettive

14. Le assenze collettive di gruppi di studenti ovvero di una o più classi non possono essere giustificate: pertanto sarà inviata ai genitori una comunicazione scritta o per via telematica relativa all'assenza, che dovrà essere riscontrata per iscritto da uno dei genitori e consegnata personalmente al D.S. o ad un suo collaboratore. In casi eccezionali, il D.S. potrà decidere che il riscontro della comunicazione dell'avvenuta assenza collettiva sia consegnato dallo studente al docente coordinatore.

Art. 3 Diritti degli studenti

1. Agli studenti vengono riconosciuti i diritti enunciati nell'art. 2 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (art. 2 D.P.R. n.249/98).

2. Gli studenti hanno diritto ad una formazione che consenta loro di conoscere, interpretare e governare la complessità del nostro tempo e di avere le migliori possibilità di inserimento nell'Università e nel mondo del lavoro.

3. Il Liceo garantisce il diritto degli studenti di conoscere la programmazione del Consiglio di classe e dei singoli docenti e di formulare proposte per la definizione degli obiettivi didattici. Inoltre, gli studenti pos-

sono avanzare proposte scritte al D.S. ed al Consiglio d'Istituto per migliorare l'offerta formativa, la dotazione e l'organizzazione del Liceo.

4. Al fine di favorire i processi di responsabilizzazione, autovalutazione ed autocorrezione, lo studente ha diritto ad una valutazione del proprio rendimento scolastico e del comportamento ispirata a criteri di trasparenza, obiettività, equità e tempestività; in relazione alle prove scritte, egli ha diritto di visionare il proprio elaborato e di conoscerne la valutazione qualora sia risultato assente giustificato nel giorno in cui il docente ha reso noti i risultati alla classe.

Art. 4 **Doveri degli studenti**

1. Gli studenti sono tenuti al rispetto dei doveri enunciati nell'art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (art. 3 D.P.R. n.249/98).

2. Lo studente assume un comportamento serio, diligente, decoroso, rispettoso e responsabile; si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente, mantiene in ordine gli oggetti personali, rispetta i beni altrui ed il patrimonio scolastico.

3. Gli studenti devono rispettare tassativamente tutte le disposizioni dettate per motivi di sicurezza, comportandosi diligentemente e responsabilmente in occasione delle esercitazioni e prove di evacuazione del Liceo. L'inosservanza delle norme di sicurezza, la manomissione o il danneggiamento dei dispositivi di sicurezza costituiscono grave infrazione disciplinare.

Art. 5 **Infrazioni disciplinari¹**

Commette infrazione disciplinare lo studente che:

- non mantiene un comportamento corretto e coerente rispetto alle finalità della comunità scolastica;
- non frequenta regolarmente i corsi senza giustificato motivo;
- non assume un comportamento rispettoso nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e degli altri studenti;
- non osserva le disposizioni organizzative, di sicurezza e disciplinari;
- non utilizza correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici;
- arreca danno al patrimonio scolastico.

Art. 6 **Sanzioni disciplinari**

1. La responsabilità disciplinare è personale.

2. Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Esse hanno carattere temporaneo, sono proporzionate alla gravità della infrazione, tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle sue conseguenze, sono ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

3. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. Lo studente sanzionato ha diritto alla possibilità di convertire la sanzione disciplinare inflittagli in attività in favore della comunità scolastica.

5. In caso di uso in classe del telefono cellulare o di altro strumento telematico di comunicazione, il docente può disporre il sequestro temporaneo dell'apparecchio, che verrà ritirato presso il D.S. o un suo collaboratore al termine della giornata; del provvedimento sarà fatta annotazione sul registro di classe. In caso di recidiva, l'apparecchio sequestrato verrà ritirato presso il D.S. dal genitore.

6. In caso di uso non autorizzato di apparecchiature per riprese fotografiche o registrazioni audiovisive, tenuto conto della gravità del fatto, potrà procedersi al sequestro temporaneo dell'apparecchio ai sensi del comma 5 ovvero all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 9.

7. Lo studente che commette una violazione lieve dei propri doveri, subisce il **richiamo orale da parte del docente o del D.S.**, che viene annotato sul registro di classe.

8. Lo studente che denota una sistematica mancanza di assolvimento degli impegni di studio ovvero

¹ art. 4 D.P.R. n.249/98

viola in modo reiterato le norme di cui all'art. 2 in materia di ritardi, uscite anticipate, assenze e giustifiche, subisce il **richiamo scritto da parte del D.S.**, che viene annotato sul registro di classe e comunicato per iscritto o per via telematica anche ai genitori.

9. Lo studente la cui condotta denota comportamento scorretto verso il D.S, i docenti, il personale ATA e gli altri studenti ovvero produce danni alla struttura e/o al patrimonio del Liceo, oppure commette infrazioni disciplinari gravi e/o reiterate subisce da parte del Consiglio di Classe **la esclusione dai viaggi di istruzione ovvero l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo massimo di quindici giorni**. In tale ipotesi, il Liceo instaura un rapporto con lo studente sanzionato ed i suoi genitori volto a favorire il reinserimento nella comunità scolastica.

10. Lo studente che abbia commesso reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana ovvero costituisca pericolo per l'incolumità delle persone subisce da parte del Consiglio d'Istituto **l'allontanamento dalla comunità scolastica per più di quindici giorni**. Nei casi particolarmente gravi di recidiva nel reato, di atti di violenza connotati da una particolare gravità tale da ingenerare elevato allarme sociale, il Consiglio d'Istituto può disporre **l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico**, ovvero la **esclusione dallo scrutinio finale** o la **non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi**. In tali casi il Liceo, in coordinamento con la famiglia e, se necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, promuove un percorso di recupero educativo.

11. Le sanzioni per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

12. Restano salvi gli obblighi risarcitori nascenti dalle leggi civili nonché l'obbligo per il D.S. di denunciare all'Autorità Giudiziaria eventuali fatti-reato perseguibili d'ufficio.

Art. 7 **Organi disciplinari**

1. In relazione alla gravità dell'infrazione disciplinare contestata, sono abilitati ad irrogare le sanzioni disciplinari il docente, il D.S., il Consiglio di Classe ed il Consiglio d'Istituto, cos' come specificato nell'art. 6 commi 7,8,9,10.

2. Il **Consiglio di Garanzia** è l'organo di appello avverso tutti i provvedimenti disciplinari. Esso è costituito dal D.S. che lo convoca e lo presiede, dal Presidente del Consiglio d'Istituto, nonché da un docente ed uno studente designati dal Consiglio d'Istituto.

Art. 8 **Procedimento Disciplinare**

1. Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

2. Prima di decidere circa l'eventuale irrogazione delle sanzioni, gli organi disciplinari devono contestare allo studente l'addebito disciplinare, enunciando la condotta che costituisce infrazione disciplinare; devono quindi ascoltare lo studente incolpato ed acquisire ogni utile elemento di valutazione ai fini della decisione.

3. L'affermazione di responsabilità disciplinare presuppone la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa dallo studente incolpato.

4. La decisione assunta dal Consiglio di Classe e dal Consiglio d'Istituto è deliberata con un provvedimento motivato scritto che viene formalmente comunicato al ricorrente.

5. Contro tutte le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso scritto al Consiglio di Garanzia entro 15 giorni dalla irrogazione.

6. Il Consiglio di Garanzia viene convocato dal D.S. entro cinque giorni dalla presentazione del ricorso e decide nei dieci giorni successivi; esso accoglie o respinge il ricorso, ovvero può disporre una diversa sanzione non più grave di quella impugnata.

7. Anche la decisione del Consiglio di Garanzia è deliberata con un provvedimento motivato scritto che viene formalmente comunicato al ricorrente.

Art. 9 **Diritti e doveri dei docenti**

1. I docenti hanno diritto di esercitare liberamente l'insegnamento² in un ambiente sereno, ordinato e rispettoso dei ruoli, nel quale sia evitato ogni ingiustificato disturbo o interruzione durante l'esercizio dell'attività didattica.

2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi educativi, didattici e di formazione, i docenti:

- instaurano un rapporto relazionale sereno ed autorevole con gli studenti, aperto al dialogo ed alla collaborazione, evitando valutazioni sulla persona che non abbiano una chiara finalità educativa;
- promuovono i valori della solidarietà, della tolleranza e della coesione fra gli studenti;
- mirano a promuovere e valorizzare le capacità dello studente, le attitudini ed il senso critico, facendogli acquisire senso di responsabilità e consapevolezza di essere titolare di diritti e di doveri;
- adottano metodi di valutazione ispirati a criteri di trasparenza, obiettività, equità e tempestività, che favoriscano il processo di autocorrezione ed evitino ogni ingiusta disparità di trattamento³;
- sottopongono a verifica periodica e sistematica nel Consiglio di classe l'efficacia degli interventi educativi e didattici rispetto agli obiettivi prefissati, al fine di apportare eventuali correzioni⁴;
- procedono alla puntuale correzione e consegna degli elaborati scritti, offrendo un adeguato periodo di tempo per favorire il recupero prima che venga disposta la verifica successiva;
- utilizzano i laboratori, le aule speciali e le altre strutture didattiche del Liceo in conformità con la programmazione individuale;
- segnalano tempestivamente il verificarsi di situazioni critiche degli studenti al D.S., che dispone l'eventuale coinvolgimento dei genitori.

3. I docenti hanno cura di instaurare e mantenere rapporti di collaborazione ed informazione con chi esercita la potestà genitoriale, soprattutto rispetto ad eventuali situazioni critiche.

4. I docenti devono instaurare un sereno e proficuo rapporto di collaborazione con gli altri colleghi, rispettandone l'attività e le scelte didattiche; devono coordinarsi per evitare che vengano programmate più di due-tre prove scritte in ciascuna classe nella stessa settimana.

5. Poiché l'insegnamento curricolare ha carattere prioritario, ogni altra attività integrativa, di arricchimento o di recupero deve essere programmata evitando di pregiudicare quella curricolare.

6. I docenti devono trovarsi a scuola cinque minuti prima dell'ingresso degli studenti. Vigilano sul comportamento degli studenti anche durante le Assemblee di classe; al cambio dell'ora raggiungono la classe tempestivamente; provvedono ad accompagnare le classi durante gli spostamenti all'interno del Liceo da e per le aule speciali (laboratori, palestre, ecc.).

Art. 10

Diritti e doveri dei genitori

1. I genitori sono i primi educatori dei propri figli. Poiché l'interazione scuola-famiglia è essenziale per la crescita formativa ed il raggiungimento gli obiettivi educativi e didattici, i genitori hanno diritto di essere informati tempestivamente sulle problematiche riguardanti i propri figli, anche se maggiorenni.

2. I genitori devono collaborare attivamente con l'istituzione scolastica seguendo l'attività dei propri figli, aiutandoli e guidandoli, collaborando attivamente con i docenti per risolvere eventuali problematiche specifiche.

3. I genitori hanno il diritto-dovere di avanzare proposte scritte al D.S. ed al Consiglio d'Istituto per migliorare l'offerta formativa, la dotazione e l'organizzazione del Liceo.

4. I genitori devono segnalare tempestivamente al docente ogni tipo di difficoltà del proprio figlio in relazione alla vita ed all'attività scolastica.

5. I genitori hanno diritto di conferire in maniera riservata con i docenti secondo il calendario e le modalità degli incontri fissati dal Collegio dei Docenti all'inizio dell'anno scolastico.

Art. 11

Diritti e doveri del personale A.T.A.

1. Poiché il personale A.T.A. svolge un importante ruolo di supporto organizzativo al lavoro educativo e

² art. 33 Cost.; art. 1 Decr. Leg.vo n.297/94

³ art. 2 co. 4 Decr. Leg.vo n.297/94

⁴ art. 2 D.P.R. n.249/98

didattico, il D.S.G.A garantisce un'organizzazione del lavoro efficiente e rispondente ai ruoli ed alle competenze del personale.

2. Il personale A.T.A. ha diritto ad essere informato tempestivamente delle attività scolastiche nelle quali è richiesto il suo intervento e ad essere consultato in ordine agli aspetti organizzativi del Liceo.

3. Il personale A.T.A. ha il dovere di offrire piena collaborazione e disponibilità alla comunità scolastica, attraverso l'organizzazione efficiente dei servizi e dell'attività scolastica, l'accoglienza, la sicurezza, la vigilanza sugli studenti e la riuscita delle iniziative promosse dal Liceo.

Art. 12

Uso degli spazi, delle aule speciali, dei laboratori, della palestra e delle attrezzature sportive, della biblioteca, dell'auditorium, delle fotocopiatrici.

1. Gli spazi esterni ed interni del Liceo, le strutture e le dotazioni sono fruibili secondo le modalità e gli orari stabiliti dal D.S. e costituiscono un patrimonio comune che va sempre rispettato, conservato e migliorato.

2. I laboratori, le aule speciali, la palestra e le attrezzature sportive sono utilizzati esclusivamente dalle classi che hanno lezione secondo l'orario curricolare; i docenti possono eventualmente prenotarli almeno due giorni prima qualora abbiano attivato progetti o percorsi di studio che ne richiedano l'uso. La presenza degli studenti in dette aule è consentita solo se accompagnati dal docente della disciplina specifica.

3. Gli studenti hanno diritto di fruire delle strutture di cui dispone il Liceo per finalità didattiche ed educative, con la presenza di almeno un docente che è responsabile della conservazione delle dotazioni.

4. L'uso dell'auditorium e delle sue dotazioni da parte di tutte le componenti scolastiche nonché l'utilizzo delle strutture in orario pomeridiano devono essere autorizzati dal D.S. previa richiesta scritta e motivata. Il Liceo deve garantire il funzionamento di tutti i servizi anche durante le attività pomeridiane.

5. Gli studenti possono fermarsi nell'Istituto dopo la fine delle lezioni e prima dell'inizio delle attività pomeridiane solo nell'aula-mensa.

6. L'accesso nel Liceo, pomeridiano o per finalità diverse da quelle prestabilite, deve essere richiesto per iscritto al D.S., che ne valuta l'opportunità e rilascia apposita autorizzazione qualora ritenga la richiesta compatibile con le finalità educative e didattiche della scuola e con la destinazione d'uso del bene. Le iniziative promosse dal Liceo e previste dal P.O.F. hanno la priorità nell'utilizzo degli spazi e delle strutture.

7. L'uso della biblioteca è disciplinato da apposito regolamento.

8. L'uso delle fotocopiatrici è consentito esclusivamente per scopi didattici; chi ne fa uso deve annotare sull'apposito registro il proprio nome, la data, il numero di copie effettuate e la destinazione delle stesse; per favorire le operazioni di copiatura da parte dell'addetto, dovrà presentare richiesta scritta, possibilmente un giorno prima, indicando il numero di copie che dovranno stamparsi.

9. Gli eventuali danneggiamenti delle strutture e delle dotazioni del Liceo dovranno essere immediatamente segnalati per iscritto dal docente o dal personale ausiliario al D.S. ed al Direttore SGA; qualora emergano delle responsabilità, i costi della sostituzione o del ripristino del bene danneggiato saranno posti integralmente a carico del danneggiante.

10. Il Liceo non risponde di oggetti personali e materiale didattico lasciati incustoditi, dimenticati o sottratti.

Art. 13

Uso del bar interno. "Radio Fermi". Sito web

1. L'attività del servizio bar viene disciplinata con provvedimento del D.S.; essa deve svolgersi in maniera ordinata e deve risultare compatibile con i principi di una sana educazione alimentare.

2. L'impianto audiofonico interno della scuola è destinato innanzitutto ad informare ed è gestito da una commissione di studenti e da un tecnico di laboratorio nominati dal D.S. e coordinata dal docente funzione strumentale studenti. Le trasmissioni mattutine devono terminare alle ore 8,15 al suono della seconda campana. Le brevi comunicazioni diffuse via radio, preventivamente autorizzate dal D.S. o da un suo collaboratore, devono essere date possibilmente entro le ore 8,20; in casi eccezionali ed urgenti può essere autorizzata la diffusione di comunicati nel corso della giornata. E' consentito ai docenti di far interrompere temporaneamente la comunicazione nella singola classe per ragioni didattiche.

3. Il Liceo favorisce l'applicazione delle nuove tecnologie nei rapporti con i propri utenti e con i terzi anche attraverso il proprio sito web, sul quale vengono offerte ampie informazioni sul Liceo, sul POF e sulle attività svolte. La gestione e l'aggiornamento del sito web è affidata ad una commissione costituita da 4 studenti, un tecnico ed un docente con funzione di coordinatore, tutti nominati annualmente dal Consiglio d'Istituto su proposta del Collegio dei Docenti e dell'Assemblea degli studenti.

4. I contenuti pubblicati sul sito web ufficiale del Liceo www.liceofermi.it devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del D.S..

Art. 14

Autonomia scolastica e risorse finanziarie

1. Il Liceo, per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, ha la piena autonomia negoziale prevista dai capi II e III del D.M. n.44/2001, fatte salve le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti.
2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi indicati nel POF, dell'ampliamento dell'offerta formativa attraverso attività didattiche integrative e di arricchimento ovvero per far fronte a specifiche esigenze organizzative, il Liceo potrà chiedere alle famiglie ed agli studenti un contributo economico, a copertura delle spese, deliberato dal Consiglio d'Istituto.

Art. 15

Associazione degli ex studenti del Liceo Scientifico "Fermi"⁵

E' istituita l'associazione degli ex studenti del Liceo Scientifico Statale "Enrico Fermi" di Bari, della quale possono far parte gli ex allievi del Liceo. Nei limiti della propria dotazione finanziaria, il Liceo patrocina e favorisce le iniziative e le manifestazioni promosse dall'associazione. L'associazione deve darsi un regolamento, da comunicare al D.S..

PARTE SECONDA

Al fine di favorire una maggiore partecipazione alla vita della scuola da parte degli studenti, all'inizio dell'anno scolastico un docente del Consiglio di classe informa gli studenti delle prime classi e gli studenti che ne facciano richiesta sulle competenze degli organi collegiali indicate dal D.P.R. n. 416 del 31.05.1974.

Art. 16

Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi Collegiali

1. La convocazione ordinaria degli organi collegiali deve essere disposta con un preavviso non inferiore a cinque giorni rispetto alla data delle riunioni e deve essere effettuata con lettera circolare diretta ai singoli componenti dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso; in caso di irreperibilità dei componenti, l'affissione all'albo dell'avviso di convocazione è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale.
2. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno degli argomenti da trattare nella seduta, nonché l'ora, la data ed il luogo di riunione.
3. Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto dal Segretario un processo verbale su apposito registro a pagine numerate che viene sottoscritto dal Presidente. Ogni consigliere ha diritto che venga trascritta integralmente nel verbale una sua specifica dichiarazione.
4. Le elezioni degli organi collegiali di durata annuale hanno luogo possibilmente nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico, salvo diverse disposizioni ministeriali.

Art. 17

Competenze generali degli Organi Collegiali

1. Gli organi collegiali del Liceo sono (D.P.R. n.416/74, Decr. Leg.vo n.297/94):
 - il Consiglio d'Istituto
 - la Giunta Esecutiva
 - il Collegio dei Docenti
 - il Consiglio di classe
2. Il **Consiglio d'Istituto**⁶ è espressione della partecipazione democratica di tutte le componenti alla vita

⁵ art. 2 co. 10 D.P.R. n.249/98

⁶ art. 10 Decr. Leg.vo n.297/94

del Liceo. Ha competenze generali per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività del Liceo, definisce i criteri di formazione delle classi, partecipa all'attività negoziale di cui all'art. 33 del D.M. n.44/01, adotta il Regolamento d'Istituto. Le sedute del Consiglio si tengono presso il Liceo in orario extrascolastico⁷.

3. La **Giunta Esecutiva**⁸ predispose il programma annuale preventivo, le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio d'Istituto e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso.

4. Il **Collegio dei Docenti**⁹ è composto da tutti gli insegnanti del Liceo. Ha potere deliberante in merito a programmazioni educative e didattiche, attività di sostegno ed integrative, libri di testo, scelta di sussidi didattici, aggiornamenti. Nell'adozione delle proprie deliberazioni, il Collegio tiene conto delle eventuali proposte e dei pareri espressi dai Consigli di Classe. Valuta l'andamento educativo-didattico e l'organizzazione del Liceo. Nomina le eventuali commissioni di lavoro funzionali all'attività previste nel P.O.F.; individua le Funzioni Obiettivo per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia e designa i docenti ad esse preposti.

5. Il **Consiglio di Classe** costituisce la sede di più stretta collaborazione delle componenti scolastiche, tramite incontri diretti tra i docenti e i rappresentanti dei genitori e degli studenti. E' costituito dai docenti di ogni singola classe, da due rappresentanti eletti dai genitori e da due rappresentanti degli studenti di ciascuna classe. Si riunisce in orario extrascolastico per agevolare ed estendere i rapporti fra docenti e genitori, avanzando proposte in ordine all'azione educativa e didattica, nonché ad iniziative di sperimentazione da sottoporre al Collegio dei Docenti. All'inizio dell'anno scolastico viene indetta un'assemblea dei genitori, presieduta dal coordinatore di classe o da un delegato del D.S., per illustrare il progetto educativo e didattico della classe e per eleggere i due rappresentanti di classe dei genitori. Nel corso dell'anno scolastico vengono convocate delle assemblee di classe per verificare in itinere l'andamento del progetto, proporre eventuali adeguamenti e valutare i risultati conseguiti.

Art. 18 **Coordinatore di classe**

1. Il D.S. nomina per ogni classe un docente coordinatore che ha la funzione di:
 - coordinare le attività previste dalla programmazione di classe nonché le attività integrative;
 - mantenere i contatti con i rappresentanti di classe dei genitori e degli studenti;
 - verificare periodicamente la situazione delle assenze, dei ritardi e delle giustifiche degli studenti;
 - segnalare al D.S. eventuali anomalie, avvenimenti e le problematiche più significative della classe;
 - contattare i genitori degli studenti che presentino situazioni critiche;
 - presiedere il Consiglio di classe ed organizzarne il lavoro;

Art. 19 **Convocazione del Consiglio di Classe**

Il Consiglio di classe è convocato dal D.S. o su richiesta scritta e motivata di un terzo dei suoi componenti: l'ordine del giorno proposto nella richiesta deve essere riportato integralmente nella convocazione. Il Consiglio di classe si riunisce di regola una volta al mese.

Art. 20 **Convocazione del Collegio dei Docenti**

Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità stabilite dal D.P.R. n. 416 del 31.05.1974 e dalle successive norme di applicazione.

Art. 21 **Prima convocazione del Consiglio d'Istituto**

⁷ art. 8 co. 9 Decr. Leg.vo n.297/94

⁸ art. 10 Decr. Leg.vo n.297/94

⁹ art. 7 Decr. Leg.vo n.297/94

1. La prima convocazione del Consiglio d'istituto, immediatamente successiva alla elezione dei relativi componenti, è disposta dal D.S..
2. Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal D.S. ed elegge tra i rappresentanti dei genitori, membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto con la maggioranza relativa dei voti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
3. Il Consiglio elegge anche un vicepresidente, da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le modalità previste per l'elezione del Presidente.
4. Nella prima seduta vengono designati i componenti della Giunta esecutiva, nonché i componenti del Consiglio di Disciplina e del Consiglio di Garanzia. Eventuali sostituzioni vengono disposte nella prima seduta utile.

Art. 22

Convocazione e funzionamento del Consiglio d'Istituto. Votazioni.

1. Il Consiglio d'Istituto è convocato dal suo Presidente in seduta ordinaria o straordinaria.
2. In seduta ordinaria deve riunirsi di norma una volta ogni due mesi e la relativa convocazione deve comprendere non più di dieci punti di discussione. Ciascun consigliere o singoli Consigli di classe possono proporre al Presidente del Consiglio di Istituto o al D.S. degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.
3. Può riunirsi in seduta straordinaria, su determinazione del Presidente o su domanda motivata di un terzo dei consiglieri o del D.S..
4. Unitamente alla convocazione, i Consiglieri hanno diritto di ricevere la copia dei documenti relativi agli argomenti oggetto di discussione e votazione.
5. Alle sedute possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate ed i membri del Consiglio circoscrizionale nella misura complessiva di 10 persone¹⁰.
6. All'inizio della seduta il Presidente procede all'appello nominale. La riunione è valida con la presenza metà più uno dei componenti in carica¹¹. Le assenze devono essere motivate e, in caso contrario, il verificarsi di tre assenze ingiustificate consecutive dà luogo alla decadenza dalla carica di consigliere¹².
7. Gli argomenti sottoposti all'esame del Consiglio sono trattati nella successione con cui sono iscritti all'ordine del giorno, salvo diversa decisione del Consiglio medesimo.
8. Il Presidente del Consiglio d'Istituto disciplina e modera la discussione, assicurando che i lavori procedano speditamente e proficuamente, evitando divagazioni o abusi.
9. Chiusa la discussione generale sui singoli argomenti, si procede alla deliberazione mediante voto palese o segreto. Si fa sempre ricorso alla votazione segreta nei casi in cui la deliberazione riguardi persone ovvero quando ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti. Per la votazione palese i consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata di mano; per la votazione segreta i consiglieri votano su apposita scheda vidimata dal Presidente, dal Segretario e da uno dei consiglieri che funge da scrutatore. Le schede bianche si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
10. Le proposte già discusse e deliberate non sono riproponibili entro lo stesso anno scolastico, a meno che non siano presentate con modifiche sostanziali e valide.
11. Il Consiglio può, con propria deliberazione, decidere di sentire, a titolo consultivo, gli specialisti che operano nella scuola con compiti medici e psicopedagogici, assistenziali o di orientamento, i rappresentanti dei Consigli di classe e dell'assemblea dei genitori, nonché i Comitati dei genitori e degli studenti¹³ ed inoltre le sezioni sindacali di istituto. Il Consiglio può eventualmente decidere con propria deliberazione di sentire per determinati argomenti i rappresentanti di enti presenti sul territorio (enti locali, consigli di circoscrizione e di zona ecc.) e delle associazioni culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio (sindacati, associazioni professionali, associazioni dei genitori, del mondo del lavoro ecc.).
12. Il Consiglio al fine di meglio realizzare il proprio potere d'iniziativa, di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 416 del 31.05.1974, può decidere di istituire nel proprio seno commissioni di lavoro per materie di particolare rile-

¹⁰ art. 42 Decr. Leg.vo n.297/94

¹¹ art. 37 co. 2 Decr. Leg.vo n.297/94

¹² art. 38 e 35 Decr. Leg.vo n.297/94

¹³ titolo II artt. 43-45 D.P.R. n. 416 del 31.05.1974

vo e importanza, aperte anche alla collaborazione di forze esterne alla scuola. Le commissioni di lavoro hanno soltanto funzione propositiva e consultiva e svolgono le proprie attività secondo le direttive e le modalità stabilite dallo stesso Consiglio. Per meglio adempiere ai propri compiti, esse possono sentire esperti della materia, previa indicazione del Consiglio.

Art. 23
Pubblicità degli atti

1. Di ogni seduta consiliare è redatto, a cura del Segretario, un processo verbale, che deve contenere in sintesi l'oggetto delle discussioni, le varie tesi illustrate, i nomi di coloro che hanno partecipato ai lavori e l'esito di eventuali votazioni.
2. Il processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, deve essere depositato in Presidenza entro cinque giorni dalla seduta. Detto processo verbale deve essere letto ed approvato all'inizio della seduta del Consiglio immediatamente successiva; eventuali rettifiche possono essere apportate a richiesta degli interessati, e s'intendono accolte qualora ottengano l'approvazione della maggioranza assoluta dei presenti. Copia del verbale delle deliberazioni del Consiglio è pubblicata in apposito albo della scuola entro cinque giorni dalla seduta, a cura del D.S., e resta affissa fino alla pubblicazione successiva. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti persone fisiche, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art. 24
Comitato dei genitori¹⁴. Comitato studentesco¹⁵

1. Al fine di favorire un opportuno coordinamento delle iniziative ed esperienze che possono essere attivate nell'ambito del Liceo, vengono istituiti i Comitati dei genitori e degli studenti composti dai rappresentanti eletti annualmente nei singoli Consigli di classe. Tali Comitati hanno la funzione di promuovere la partecipazione di alunni e genitori ed elaborare indicazioni e proposte da sottoporre all'attenzione degli altri organi del Liceo. Il Comitato studentesco ha anche il compito di organizzare il servizio d'ordine durante assemblee e le altre attività autogestite.
2. La prima convocazione dei Comitati dei genitori e degli studenti è disposta dal D.S. entro venti giorni dalla data delle elezioni. I Comitati devono darsi un regolamento interno da comunicare al D.S. e devono eleggere un presidente. Le successive riunioni dei Comitati sono convocate su richiesta dei relativi presidenti, ovvero su richiesta del Presidente del Consiglio d'Istituto.

Art. 25
Assemblee degli studenti¹⁶

1. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
2. Su richiesta degli studenti, le assemblee studentesche possono essere di classe, di corso o di istituto. L'assemblea d'istituto può articolarsi in assemblee di classe con lo stesso ordine del giorno.
3. E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto al mese.
4. E' consentito lo svolgimento di una assemblea di classe al mese, che tutti i docenti devono accordare a rotazione fra loro. Le assemblee non possono essere tenute sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.
5. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.
6. L'assemblea di classe è richiesta con un anticipo di almeno tre giorni al D.S. dai rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di classe.
7. L'assemblea d'istituto è richiesta con un anticipo di almeno cinque giorni al D.S. dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio d'istituto, dalla maggioranza del Comitato studentesco o su richiesta del 10% degli studenti. Unitamente alla richiesta deve essere presentato l'ordine del giorno. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi culturali, scientifici, sociali ed artistici indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine

¹⁴ art. 15 co. 2 Decr. Leg.vo n.297/94

¹⁵ art. 13 co. 4 Decr. Leg.vo n.297/94

¹⁶ artt. 13-14 Decr. Leg.vo n.297/94; art. 9-10 D.P.R. n.249/98

del giorno. L'assemblea d'istituto può darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene trasmesso al Consiglio d'Istituto.

8. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di approfondimento culturale e artistico o per lavori di gruppo.

9. All'assemblea di classe o di istituto possono partecipare, oltre al D.S. o ad un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

Art. 26
Assemblee dei genitori¹⁷

Le assemblee dei genitori, di classe o di istituto, vengono convocate qualora se ne ravvisi l'esigenza e ne facciano richiesta unanime i rappresentanti eletti nei rispettivi organi. Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il D.S..

(Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 29.09.2009)

¹⁷ art. 15 Decr. Leg.vo n.297/94